

Codice A1414B

D.D. 25 novembre 2019, n. 793

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativa alla struttura socio-sanitaria "Casa di riposo Simondi", sita in Vinadio (CN).

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H) ed in particolare l'allegato B inerente applicabile al caso in esame.

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A); la revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A); per i procedimenti in corso al momento della pubblicazione della deliberazione suddetta, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza, ad eccezione dei termini di durata dell'efficacia della verifica di compatibilità per i quali si applicano le disposizioni della deliberazione succitata.

Con nota prot. n. 1877 del 5/04/2019 successive (prot. n. 8135/A1414B del 12/04/2019) il Comune di Vinadio (CN) ha inoltrato agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità inerente l'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo Simondi", sita in Vinadio (CN), Via Vittorio Emanuele III n. 6, con la trasformazione di 26 pl di RA e RAA al terzo piano in n. 20 (venti) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti + 2 posti letto di "pronta accoglienza", tutti autorizzabili ma non accreditabili.

Gli uffici regionali esaminavano le planimetrie dell'intervento suddetto, allegate alla nota in oggetto, e rilevavano alcune criticità rispetto alla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012. Con nota del 24/04/2019 (prot. n. 8900/A1414B) gli uffici regionali interrompevano i termini del procedimento, richiedendo una riformulazione delle planimetrie.

Con nota del 8/11/2019 (prot. n. 21607/A1414B), il Comune di Vinadio inoltrava agli uffici regionali le planimetrie richieste. Le nuove planimetrie risultavano confacenti ai requisiti strutturali succitati.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta presentata dal legale rappresentante del Comune di Vinadio (CN).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;

visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;

vista la L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;

vista la D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

di esprimere, per le motivazioni illustrate in premessa, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa alla struttura socio-sanitaria "Casa di riposo Simondi", sita in Vinadio (CN), Via Vittorio Emanuele III n. 6, con la trasformazione di n. 26 pl di RA e RAA al terzo piano in n. 20 (venti) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti + 2 posti letto di "pronta accoglienza", tutti autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Franca DALL'OCCO

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi